

TI_GERICHTE 42.2022.87 vom 6. März 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-03-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2022.87

FR: TI_GERICHTE 42.2022.87 du 6 mars 2023

IT: TI_GERICHTE 42.2022.87 del 6 marzo 2023

Erwägungen

E. 20

ottobre 2000; DTF 122 V 21; RCC 1989 p. 547; RCC 1985 p. 63; Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1994, ad art. 3 pag. 68). Giova ricordare che è tenuto alla restituzione ogni assicurato che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. Un assicurato deve restituire la prestazione che gli è stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l'ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio non è rilevante sapere se l'assicurato fosse in buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. La questione della buona fede è infatti oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C_398/2021 del 22 febbraio 2022 consid. 5.3.; DTF 147 V 417 consid. 7.3.2.; STF 8C_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II p. 527-528, edizione francese). 2.4. Ai sensi dell'art. 115 della Costituzione federale, relativo all'assistenza agli indigenti: " Gli indigenti sono assistiti dal loro Cantone di domicilio. La Confederazione disciplina le eccezioni e le competenze." L'art. 5 Las, relativo al titolare del diritto alle prestazioni assistenziali, prevede che: " 1 Hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale nel Cantone. 2 Le persone con sola dimora assistenziale hanno per principio diritto unicamente a prestazioni o aiuti immediati. 3 Sono riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali." Secondo l'art. 6 Las, relativo alle eccezioni: " 1 Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a a) richiedenti l'asilo e b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora. 2 Nello stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone. 3 Il Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o privati." Giusta l'art. 10 Las, poi: " Il domicilio e la dimora sono determinati dagli articoli da 4 a 11 della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno, del 24 giugno 1977." L'art. 4 LAS, relativo al domicilio assistenziale, sancisce che: " 1 La persona nel bisogno è domiciliata giusta la presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con l'intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio. 2 L'annuncio alla polizia degli abitanti, per gli stranieri il rilascio di un permesso di presenza, si ha per costituzione di domicilio salva la prova che la dimora è cominciata già prima o soltanto più tardi o è di natura provvisoria." Ex art. 9 LAS: " 1 Il domicilio assistenziale termina con la partenza dal Cantone. 2 In caso di dubbio, la partenza si reputa avvenuta il giorno in cui fu annunciata alla polizia degli abitanti. 3 L'entrata in un ospizio, in un ospedale o in un altro istituto e, se si tratta di un maggiorenne o di un interdetto, il collocamento in una famiglia

deciso da un'autorità o da un organo tutelare non pongono termine al domicilio assistenziale. L'art. 11 LAS definisce la dimora, e meglio: " 1 Dimora giusta la presente legge significa effettiva presenza in un Cantone; questo è denominato Cantone di dimora. 2 Se una persona manifestamente bisognosa d'aiuto, segnatamente a seguito di malattia o infortunio, è stata trasportata in un altro Cantone su ordine del medico o dell'autorità, il Cantone da cui è stato dato l'ordine di trasporto è considerato Cantone di dimora." La LAS distingue tra l'assistenza di cittadini svizzeri (art. 12-19) e l'assistenza di stranieri (art. 20-23). Relativamente, in particolare, all'assistenza di cittadini svizzeri l'art. 12 LAS prevede: " 1 L'assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio. 2 Se la persona nel bisogno non ha domicilio assistenziale, l'assistenza incombe al Cantone di dimora. 3 Il Cantone designa l'ente pubblico tenuto all'assistenza e la competente autorità assistenziale." Giusta l'art. 13 cpv. 1 LAS riguardante i casi d'urgenza: " Se un cittadino svizzero abbisogna di aiuto immediato fuori del Cantone di domicilio, il Cantone di dimora è tenuto ad assisterlo. " 2.5. L'art. 23 CC enuncia che: " Il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. (cpv. 1) Nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. (cpv. 2) Questa disposizione non si applica al domicilio d'affari. (cpv. 3)" La nozione di domicilio presuppone la realizzazione di due condizioni cumulative: la prima, oggettiva, di residenza effettiva, e la seconda, soggettiva, dell'intenzione di stabilirsi durevolmente. Quest'ultima condizione è tuttavia unicamente di rilievo nella misura in cui risulta riconoscibile. Determinante è il luogo in cui si trova il centro degli interessi. Quest'ultimo si trova abitualmente nel luogo di abitazione, vale a dire dove si dorme, si trascorre il tempo libero, dove si trovano gli effetti personali, dove solitamente esiste un allacciamento telefonico e un recapito postale. L'intenzione, riconoscibile all'esterno, deve essere orientata nel senso di una residenza durevole. Tuttavia, l'intenzione di lasciare più tardi un luogo, non esclude la possibilità di stabilirvi il domicilio. Valore indiziario per la risoluzione della questione rivestono l'annuncio e il deposito dei documenti, l'esercizio dei diritti politici, il pagamento delle imposte, eventuali autorizzazioni di polizia degli stranieri ecc. (cfr. STF 9C_705/2020 del 16 aprile 2021 consid. 5.1.; STF 2C_935/2018 del 18 giugno 2019 consid. 4.2.; DTF 141 V 530 consid. 5.2.; STF C 101/04 del 9 maggio 2007, pubblicata parzialmente in DTF 133 V 367; DTF 127 V 237 consid. 1 pag. 238; 125 V 76 consid. 2a pag. 77 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni P 21/04 dell'8 agosto 2005, consid. 4.1.1, pubblicata in SVR 2006 EL no. 7 pag. 25). In proposito al cambiamento di domicilio o dimora l'art. 24 CC enuncia che: " Il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere fino a che essa non ne abbia acquistato un altro. (cpv. 1) Si considera come domicilio di una persona il luogo dove dimora, quando non possa essere provato un domicilio precedente o quando essa abbia abbandonato il suo domicilio all'estero senza averne stabilito un altro nella Svizzera. (cpv. 2)" In una sentenza 9C_293/2013 del 12 agosto 2013 il Tribunale federale, pronunciandosi in relazione a un caso di conflitto negativo di competenza territoriale tra il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone San Gallo e il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Turgovia in ambito dell'assicurazione contro le malattie, ha ribadito i principi appena esposti ed ha ricordato che: " (...) 2.2. Der Wohnsitz einer Person bestimmt sich nach den Artikeln 23-26 des Zivilgesetzbuches (Art. 13 Abs. 1 ATSG). Der Wohnsitz einer Person befindet sich an dem Ort, wo sie sich mit der Absicht dauernden Verbleibens aufhält. Niemand kann an mehreren Orten zugleich seinen Wohnsitz haben (Art. 23 Abs. 1 und 2 ZGB). Der einmal begründete Wohnsitz einer Person bleibt bestehen bis zum Erwerb eines neuen Wohnsitzes

(Art. 24 Abs. 1 ZGB). Wo eine Person ihren Wohnsitz hat, beurteilt sich nicht in erster Linie nach deren inneren Willen, sondern nach den objektiven Umständen. Entscheidend ist mit anderen Worten, ob die Person den Ort, an dem sie weilt, in einer für Dritte, insbesondere auch für Behörden und Ämter erkennbaren Weise zum Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen gemacht hat oder zu machen beabsichtigt. Verlässt eine Person ihren Wohnsitz, darf nicht leichthin angenommen werden, sie habe am neuen Aufenthaltsort einen Wohnsitz begründet; ein entsprechender Wille muss sich deutlich manifestiert haben (Urteil 5A_733/2012 vom 16. November 2012 E. 2.1; ZAK 1990 S. 247, H 57/89 E. 3a; BGE 99 V 106 E. 2 S. 108).“ 2.6. Dal Messaggio per una legge sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno del 17 novembre 1976 del Consiglio federale, in FF 1976 III 1197 segg. emerge segnatamente che: "(...) Questo capitolo del disegno di legge determina dove la persona nel bisogno ha il proprio domicilio assistenziale. (...) La nozione di domicilio accolta nel disegno concorda ampiamente con quella concordataria la quale, dal canto suo, corrisponde di norma a quella del Codice civile (art. 23). (...) Giusta l'art. 4 capoverso 2 del disegno, "l'annuncio alla polizia degli abitanti" o, per gli stranieri – cui la legge deve parimenti applicarsi – il rilascio di un'autorizzazione di presenza, fonda la presunzione che il titolare dell'autorizzazione ha costruito un domicilio assistenziale. La presunzione può essere infirmata non solo con la prova che la dimora è cominciata già prima o successivamente, ma anche che la dimora non è, secondo la legge, idonea alla costituzione del domicilio, sia per la mancanza dell'intenzione di stabilirvisi (art. 4 cpv. 1) sia perché escluso secondo gli articoli 5 a 8. Analogamente alla disposizione del concordato concernente l'assistenza nel luogo di domicilio, l'articolo 5 del disegno dispone che l'entrata in una casa di cura o in un istituto, volontaria o no, esclude la costituzione o il cambiamento del domicilio assistenziale. (...) L'art. 11 definisce la nozione di «dimora» e di «Cantone di dimora». È dimorante colui che si trova effettivamente sul territorio cantonale anche se non possiede alcuna conferma di domicilio o, se straniero, un'autorizzazione di presenza e non è dunque né «domiciliato» né «dimorante» a tenore delle disposizioni sul domicilio e la dimora degli svizzeri e degli stranieri. È dimorante a tenore del disegno segnatamente anche chi si trova in un Cantone semplicemente per motivi di transito. (...).

E. 23

Assistenza di cittadini svizzeri 231 Competenza 231.1 In genere (art. 12) L'articolo 12 riprende il principio costituzionale secondo cui l'assistenza in Svizzera di cittadini svizzeri bisognosi incombe al Cantone di domicilio e non più al Cantone di origine. Simultaneamente, il capoverso 2 (n.d.r.: cpv. 3 dal 1°7.1992; cfr. FF 1990 I 68) specifica che la legge federale non intende immischiarsi nell'ordinamento delle competenze all'interno dei Cantoni; è infatti la legislazione cantonale che determina quale ente pubblico e quali autorità sono competenti nel Cantone di domicilio. L'ulteriore disciplina concordataria è considerata, nel disegno di legge, come ovvia derivazione del principio di domicilio: l'indigente soggiace esclusivamente alla legislazione assistenziale del Cantone di domicilio; natura e entità dell'assistenza sono rette dalle prescrizioni e dai principi del luogo di domicilio. (...) 231.2 Casi d'urgenza (art. 13) L'articolo 13 del disegno si occupa dei casi di urgenza, ossia dell'assistenza immediata a cittadini svizzeri che abbisognano improvvisamente d'aiuto in Svizzera, sia quando si trovano fuori del Cantone di domicilio sia quando non siano domiciliati in Svizzera (svizzeri all'estero e persone senza domicilio fisso). Per costoro, il disegno dichiara competente il Cantone di dimora, tuttavia unicamente quanto all'aiuto indifferibile. Per l'aiuto non urgente, l'interessato deve rivolgersi all'autorità

del luogo di domicilio. Quanto agli svizzeri all'estero che soggiornano momentaneamente in Svizzera la competenza spetta al Cantone di dimora. Per l'aiuto ulteriore essi, ritornati all'estero, dovranno però rivolgersi alla competente rappresentanza svizzera nel luogo di domicilio. I girovaghi senza domicilio fisso hanno unicamente diritto all'aiuto in caso di urgenza. Quando occorre un aiuto ulteriore (per es. cura ospedaliera) ma esso non debba necessariamente essere prestato nel luogo di dimora, i Cantoni interessati possono disporre che la persona nel bisogno ritorni al suo domicilio ovvero, se non è domiciliata in Svizzera, che sia trasferita nel Cantone di origine. È chiaro che ciò può avvenire soltanto per gravi motivi e di regola soltanto d'intesa con l'assistito. Nel corso della procedura di consultazione, la costituzionalità di questa possibilità di trasferimento è stata messa in dubbio riguardo alla libertà di domicilio. Queste apprensioni hanno una certa giustificazione. Caso per caso, si dovrà pertanto disaminare se il trasferimento dell'assistito sia conforme alla Costituzione. Per altro, la persona nel bisogno non potrà, appellandosi per così dire abusivamente alla libertà di domicilio, esigere di essere curata a piacimento in un determinato ospedale. Invece di riprendersi l'assistito, i Cantoni di domicilio o di origine possono proporre a quello di dimora, sempreché sia in grado di farlo, di prestare a loro spese la necessaria ma non più urgente assistenza ulteriore. » Nel Messaggio concernente la revisione della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno del 22 novembre 1989, pubblicato in FF 1990 I 46 segg., il Consiglio federale ha rilevato: " 22 Assistenza di cittadini svizzeri 221 Competenza Nel titolo relativo all'assistenza dei cittadini svizzeri (art. 12-19), occorre procedere a modificazioni di principio relative all'aiuto alle persone nel bisogno che non hanno domicilio assistenziale. 221.1 Principio (art. 12) Il capoverso 1 dell'articolo 12 riprende il principio costituzionale secondo cui l'assistenza di cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio. Il capoverso 2 disciplina la competenza del Cantone di dimora per le persone nel bisogno prive di domicilio assistenziale. L'aiuto del Cantone di dimora dovrà, in questi casi, essere completo e non più limitarsi al minimo indispensabile, vale a dire all'aiuto immediato così come definito nell'articolo 13 vigente. Questo nuovo disciplinamento è soprattutto destinato ai drogati e alle persone colpite da AIDS dacché hanno bisogno molto di più di un semplice aiuto immediato. Durante la procedura di consultazione si è insistito a più riprese su questi problemi che concernono essenzialmente i Cantoni con grandi agglomerati (Zurigo e San Gallo). Considerato che l'avamprogetto non teneva conto di questa situazione, la Commissione ha cercato nuovamente di migliorare il disciplinamento vigente e ha discusso tre soluzioni: - la creazione di un domicilio assistenziale fittizio; - una definizione differenziata dell'aiuto immediato previsto nell'articolo 13; - una chiara responsabilità del Cantone di dimora per le persone prive di domicilio assistenziale. Il nostro Collegio sostiene quest'ultima soluzione, che è anche quella scelta dalla Commissione. Il Cantone di dimora potrà così prevedere adeguati provvedimenti di sostegno e di assistenza senza preoccuparsi della loro durata. Nella procedura di consultazione sette Cantoni e due associazioni professionali avevano proposto una soluzione simile in considerazione del fatto che, da un canto, si sarebbero in tal modo potuti ridurre gli oneri amministrativi e, dall'altro, che le autorità del Cantone d'origine non conoscono in generale le persone nel bisogno. 221.2 Casi d'urgenza (art. 13) Conformemente al nuovo disposto dell'articolo 12, l'assistenza per casi d'urgenza, prevista nell'articolo 13, sarà accordata soltanto alle persone nel bisogno che hanno un domicilio assistenziale. È stato pertanto radiato nel capoverso 2 il passaggio, d'altronde non più accettabile dal punto di vista costituzionale, secondo cui il Cantone di dimora, non appena prestato l'aiuto immediato, può provvedere a far trasferire

l'interessato nel Cantone d'origine. Peraltro, spetterà al Cantone che presta l'aiuto decidere cosa intende per aiuto immediato. Lo stesso dicasi per l'aiuto agli stranieri previsto negli articoli 20 e 21 della legge." Inoltre in dottrina Thomet (cfr. W. Thomet, "Commentaire concernant la Loi fédérale sur la compétence en matière d'assistance des personnes dans le besoin, 2. ed., Zurich 1994, n. 95-97 e 107-108) in merito all'art. 4 LAS sottolinea che: " (...) Au centre de la disposition sur le domicile se trouve la notion d'«habiter», en allemand «wohnen», que l'on retrouve dans le terme allemand correspondant «Wohnsitz». Le domicile d'assistance d'une personne dans le besoin se trouve, sous réserve des exceptions mentionnées aux art. 5 à 7 LAS, dans le canton «où elle réside avec l'intention de s'y établir». Cette formulation empruntée au texte de l'art. 23 CC signifie que le domicile se trouve là où une personne s'est effectivement établie et installée de manière reconnaissable pour des tiers, en d'autres termes là où - selon l'expression du Tribunal fédéral - elle a son «centre de vie»; en bref: là où elle «habite» ou elle est «domiciliée» (cf. ATF 113 Ia 465; 108 Ia 254 et les références). La notion de domicile au sens de l'art. 4 LAS s'est largement inspirée de celle du droit civil (art. 23 CC; voir Message I p. 1239; ZöF 1982 p. 44). Pour répondre à la question de savoir si un domicile d'assistance a été constitué ou non, au sens de la LAS, on peut donc se référer en grande partie à la doctrine et à la jurisprudence relatives à la notion de domicile en droit civil (ZöF 1978 p. 181; voir en particulier Bûcher, n° 1 à 54 ad art. 23 CC; Schnyder/Murer, n° 28 à 65 ad art. 376 CC; Tuor/Schnyder, p. 78 à 80; Pedrazzini/Oberholzer, p. 104 à 108; Riemer, p. 33 à 38 et la jurisprudence citée). L'art. 4 LAS dispose que le domicile d'une personne se situe dans le canton où elle réside avec l'intention de s'y établir. Cette définition contient à la fois un élément objectif (la résidence) et un élément subjectif (l'intention de s'établir), les deux étant toutefois indissociablement liés (cf. ZöF 1982 p. 45). Ces deux éléments constitutifs ne sauraient cependant faire oublier le fait qu'en dernier lieu, il s'agit toujours de déterminer le centre de vie d'une personne ou, en autres termes, le lieu où se concentrent ses relations personnelles (cf. Bucher, n° 1 à 3 ad art. 23 CC; Pedrazzini/Oberholzer, p. 106). Par résidence, il faut entendre le fait de séjourner effectivement en un endroit (ou un canton) déterminé. En règle générale la présence physique est indispensable tant pour la constitution que pour le maintien du domicile (cf. cependant n° 146). Cela résulte également de l'art. 9 LAS, qui prévoit qu'une personne qui «quitte» son canton de domicile perd le domicile d'assistance qu'elle avait jusqu'alors. La durée et les modalités du séjour ne sont pas déterminantes, (Egger, n° 20 ad art. 23 CC; Bucher n° 18 ad art. 23 CC; ZöF 1982 p. 45). En principe, même un séjour de courte durée peut constituer un domicile (cf. ATF 49 I 193; Egger, n°

E. 26

ad art. 23 CC); en revanche, un séjour qui s'étendrait sur une plus longue durée mais qui, au regard de sa nature et de son but, s'avérerait provisoire (art. 4 al. 2 LAS) ne saurait constituer un domicile (cf. n° 102; Pedrazzini/Oberholzer, p. 107). On peut affirmer qu'une personne a l'intention de s'établir lorsqu'elle entend séjourner dans un endroit défini pour une période indéterminée et que cette intention est réalisable (cf. ZVW 1957 p. 49 ss; Schnyder/Murer, n° 55 ad art. 376 CC). Le fait que cette intention se modifie par la suite est sans importance (cf. ZVW 1966, p. 23ss), De même, l'intention de quitter ultérieurement l'endroit où l'on s'est installé n'empêche pas la constitution d'un domicile. Le seul critère décisif est le suivant: l'intention ne doit pas porter sur un séjour purement provisoire; seule compte la volonté «de séjourner en un lieu déterminé jusqu'à ce qu'un changement soit dicté par des circonstances qui, lors de la constitution du domicile, n'étaient pas prévisibles, du moins pas avec précision» (ATF 69 I 12,491193; Bucher, n° 22 ad art. 23 CC). Les motifs

qui ont conduit une personne à établir ou à abandonner son centre de vie en un endroit déterminé ne sont pas décisifs (cf. ATF 69 II 277; ZVW 1966 p. 23 ; ZVW 1966 p. 91 ; ZöF 1982 p. 45 ; RSJ 1980 p. 137 ss). L'intention de s'établir durablement correspond à un processus interne qui ne se perçoit qu'indirectement. Aussi faut-il prendre en compte tous les éléments qui se rapportent à l'organisation externe des relations personnelles, en particulier le fait que la personne entretient des relations étroites avec un lieu où sa famille ou ses parents ont déjà leur centre de vie. (...). Le domicile d'un étranger en Suisse est indépendant tant de l'existence que du genre de l'autorisation délivrée par la police des étrangers (cf. ATF 89 II 113 ss ; Bucher, n. 25 et 38 ad art. 23 CC). L'art. 4 al. 2 LAS ne contredit en rien ce principe. Cette disposition dit seulement que, lors de la délivrance d'une autorisation de résidence pour étranger, la constitution d'un domicile est présumée, à moins que l'on puisse prouver que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire. Il faut donc examiner dans chaque cas si les deux éléments constitutifs d'un domicile sont réalisés, à savoir le séjour de fait et l'intention de s'établir durablement. Dans ce sens, le fait d'être au bénéfice d'une autorisation de résidence délivrée par la police des étrangers ne peut servir que d'indice en faveur de l'existence d'un domicile. Toutefois, selon le type d'autorisation délivré, la présomption en faveur de la constitution d'un domicile peut être plus ou moins forte. Le séjour de fait d'étrangers au bénéfice d'une autorisation d'établissement ou de séjour permet de conclure à l'existence d'une intention de s'établir durablement et par conséquent d'un domicile. (...). En résumé et en suivant l'exemple du commentaire Schnyder/Murer, on peut considérer comme indices en faveur de la constitution d'un domicile, les circonstances suivantes (étant précisé que tous ces éléments doivent être appréciés dans leur ensemble, mais ne doivent pas nécessairement se présenter cumulativement: cf. n 46a à 5a ad art. 376 CC; Egger, n. 19 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 14 ad art. 23 CC): - les circonstances entourant la constitution du séjour et l'intention subjective de s'établir durablement, étant rappelé qu'il faut apprécier de manière critique les déclarations postérieures de la personne en cause (cf. ZVW 1961 p. 111, 113) - la prolongation d'un séjour d'une personne instable ou incapable de discernement (en pratique l'on exige souvent une durée de six mois ou plus; une durée inférieure peut toutefois suffire si d'autres éléments plaident en faveur de la stabilité; cf. ég. ATF 92 I 221). - la déclaration d'arrivée, le dépôt du certificat d'origine, le règlement des impôts, l'exercice des droits politiques (ATF 92 I 221; 97 II 6 et les références; 102 IV 164; ATF du 15 mars 1978 in ZVW 1979 p. 35); il faut toutefois relever que même si ces quatre éléments se présentent cumulativement, ils ne sauraient empêcher la constitution d'un domicile dans un autre lieu (cf. Egger, n. 20 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 18 ad art. 23 CC; n° 99/100). - l'exercice d'une activité lucrative cumulée avec un séjour de fait. - la location d'une maison, d'un appartement ou d'une chambre et le fait d'y être installé, éventuellement le séjour dans une pension (cf. Egger, n. 20 ad art. 23 CC; Bûcher, n. 18 ad art. 23 CC). - l'impression subjective de «se sentir à la maison» ainsi que les relations personnelles entretenues dans le lieu même avec la parenté et les connaissances (ATF du 28.9.1972 in ZVW 1975 p 111). - l'existence antérieure du centre de vie au lieu où la personne se rétablit (ATF du 28.9.1972 in ZVW 1975 p. 111) ou retourne régulièrement en période de crise (ZVW 1973 p. 35). - l'abandon du domicile antérieur (cf. art. 9 LAS) ou le défaut de tout lien avec celui-ci (ZVW 1973 p. 35). - le séjour effectif, en d'autres termes, le fait d'habiter. (...)" 2.7. Da quanto sopra esposto risulta che nel caso in cui si tratti di assistere un cittadino svizzero, ai sensi della Legge federale sull'assistenza - LAS - è competente il Cantone di domicilio (cfr. art. 12 cpv. 1 LAS), ossia il Cantone in cui risiede con l'intenzione di stabilirvisi (cfr. art. 4 cpv.

1 LAS; consid. 2.4.; 2.6.). Qualora, per contro un cittadino svizzero sia privo di domicilio assistenziale, competente è il Cantone di dimora (cfr. art. 12 cpv. 2 LAS). Quale dimora vale la presenza effettiva in un Cantone (cfr. art. 11 cpv. 1 LAS). L'aiuto del Cantone di dimora dovrà, in questi casi, essere completo e non limitarsi al minimo indispensabile, vale a dire all'aiuto immediato che sarà accordato dal Cantone di dimora giusta l'articolo 13 LAS alle persone nel bisogno che hanno un domicilio assistenziale ma che si trovano fuori del Cantone di domicilio. Al riguardo cfr. STF 8C_223/2010 del 5 luglio 2010; STF 2A.485/2005 del 17 gennaio 2006; STF 2A.253/2003 del 23 settembre 2003; STCA 42.2019.43 del 27 aprile 2020. Per quanto concerne, invece, l'assistenza di stranieri cfr. STF 8C_852/2008 del 25 febbraio 2009 consid. 2 e 3.1; STCA 42.2019.21 del 18 settembre 2019; STCA 42.2014.7 del 25 agosto 2014 (il ricorso al TF contro questo giudizio è stato ritenuto inammissibile con sentenza 8C_648/2014 del 15 giugno 2015, in quanto non è stato versato l'anticipo spese); STCA 42.2016.32 dell'8 febbraio 2017. 2.8. Questa Corte, con sentenza 42.2016.32 dell'8 febbraio 2017, ha confermato l'operato dell'USSI che aveva negato a un assistito, la cui famiglia abitava in Italia, il rinnovo delle prestazioni assistenziali chiesto nel settembre 2016, in quanto risiedeva regolarmente in Italia. Il TCA, in primo luogo, ha evidenziato che la residenza effettiva in Ticino di quel ricorrente, il quale aveva dichiarato di recarsi dalla sua famiglia nei fine settimana, che dal 2014 a causa di un sinistro non svolgeva più attività lavorativa e dai cui estratti del suo conto bancario risultavano frequenti prelevamenti e pagamenti effettuati in Italia, era alquanto dubbia. In secondo luogo, questo Tribunale ha deciso che determinante, tenuto conto peraltro che giusta l'art. 23 cpv. 1 CC nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi, era comunque il fatto che il centro degli interessi dell'insorgente non era nel Cantone Ticino, bensì in Italia dove viveva la sua famiglia. Il TCA ha, infine, osservato che l'ottenimento di un permesso di soggiorno da parte della polizia degli stranieri non costituisce un criterio decisivo per stabilire se una persona ha validamente costituito in Svizzera il suo domicilio ai sensi dell'art. 23 CC (cfr. STF 9C_675/2014 dell'11 agosto 2015 consid. 4.3; STF 9C_914/2008 del 31 agosto 2009 consid. 6.1). L'Alta Corte, il 28 agosto 2017 (inc. 8C_190/2017) ha ritenuto inammissibile il ricorso contro la STCA 38.2016.32 dell'8 febbraio 2017, non essendo stato versato l'anticipo spese. Giova, inoltre, segnalare che questo Tribunale, con giudizio 42.2017.47 del 20 novembre 2017, ha respinto il ricorso di un assistito, cittadino svizzero, a cui era stato negato il diritto a prestazioni assistenziali dal mese di settembre 2017, poiché dai controlli effettuati dalla Polizia era emerso che non era domiciliato nel Comune del Cantone Ticino dove aveva annunciato il proprio arrivo. La sentenza 42.2017.47 del TCA è stata confermata il 13 febbraio 2018 dal Tribunale federale (inc. 8C_4/2018), il quale si è espresso come segue: "(...) La Corte cantonale ha fondato la sua decisione su una serie di dati oggettivi, che hanno convinto i giudici ticinesi a stabilire il domicilio del ricorrente a _____ e non a _____. A torto, il ricorrente rimprovera poi alla Corte cantonale di impedirgli di vivere liberamente dove meglio desidera. Egli pare dimenticare che la procedura riguarda esclusivamente la richiesta di prestazioni assistenziali, aiuti finanziati esclusivamente dallo Stato (conseguentemente con le entrate fiscali). È quindi comprensibile che le autorità cantonali adottino misure d'indagine per verificare che le prestazioni siano erogate conformemente alle leggi. La pretesa violazione dell'art. 13 Cost., non sollevata dinanzi ai giudici ticinesi (DTF 142 I 155 consid. 4.4.6 pag. 158 seg., ma comunque ammissibile avendo questi pieno potere d'esame ed essendo tenuti ad applicare il diritto d'ufficio) in ogni caso è inconsistente, visto che il ricorrente non tenta nemmeno di evocare l'uso di mezzi di prova

illeciti. È opportuno sottolineare che il ricorrente non è stato oggetto di riprese filmate, intercettazioni telefoniche, postali o ambientali o ancora di perquisizioni o pedinamenti, ma le autorità cantonali si sono basate sui documenti agli atti e sugli accertamenti della polizia, la quale si è limitata a osservare la presenza dell'automobile, la vuotatura della cassetta delle lettere e a sentire persone vicine. (...)” Con sentenza 42.2018.17 del 10 settembre 2018 questa Corte ha avallato il modo di procedere dell’USSI che aveva negato a un richiedente l’assistenza sociale (domanda del luglio 2017) le prestazioni, in quanto non risultava domiciliato in Svizzera. In effetti il ricorrente, dal 7 ottobre 2015, era iscritto all’anagrafe di un paese di uno Stato estero dove viveva, dal dicembre 2016, anche la moglie sposata nel maggio 2015. Il TCA ha sottolineato che “sorprende, peraltro, che l’insorgente, fino al novembre 2017, quando si è annunciato al Comune di X., non abbia dichiarato alle autorità, dapprima di Y. e in seguito di Z., di essere nuovamente coniugato (n.d.r.: dal maggio 2015)”. Il ricorso al Tribunale federale contro il giudizio 42.2018.17 è stato ritenuto inammissibile con sentenza 8C_707/2018 del 22 ottobre 2018, poiché non sufficientemente motivato. Infine con giudizio 42.2019.21 del 18 settembre 2019, cresciuto in giudicato incontestato, il TCA ha confermato quanto deciso dall’USSI che aveva negato a dei coniugi il rinnovo delle prestazioni assistenziali, in quanto secondo il principio della verosimiglianza preponderante il loro domicilio assistenziale non era più nel Comune dove i medesimi erano proprietari di un immobile. In particolare dal Rapporto di Polizia risultava che i ricorrenti, in occasione dei sopralluoghi esperiti in giorni e orari differenti, non si trovavano presso la loro abitazione. Inoltre il consumo di acqua relativo all’economia domestica degli insorgenti era quasi nullo e il consumo di elettricità esiguo. Anche la circostanza fatta valere dagli stessi secondo cui spesso si trovavano dal figlio costituiva un fattore in contrasto con il preteso domicilio nel Comune in questione, visto che tale presenza sarebbe stata talmente frequente da comportare un basso consumo di acqua e di elettricità presso la loro abitazione. Cfr. pure STCA 42.2019.43 del 27 aprile 2020 relativa a una beneficiaria dell’assistenza sociale a cui è stata chiesta la restituzione di prestazioni assistenziali in quanto non era effettivamente residente nel Comune in cui era annunciata e STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022 con la quale è stato confermato il diniego del rinnovo delle prestazioni assistenziali, poiché, secondo probabilità preponderante, il ricorrente non aveva la residenza effettiva nel Comune in cui era annunciato. Gli atti sono stati rinviati all’USSI per valutare se dal trasferimento in un centro d'accoglienza l’insorgente avesse diritto a prestazioni assistenziali o a un aiuto d'emergenza ai sensi dell’art. 12 Cost. 2.9. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che effettivamente lo Sportello Laps di _____, il 18 giugno 2021, ha comunicato all’USSI che _____, coinquilino di RI 1 a _____, avrebbe indicato che quest’ultimo ha una fidanzata in Italia che non lo può ospitare in modo ufficiale e che pertanto l’appartamento a _____ sarebbe un punto d’appoggio dove rientrare il fine settimana per il ritiro della corrispondenza (cfr. doc. 101). _____, inoltre, il 16 febbraio 2022, rispondendo a delle domane postegli dall’amministrazione (cfr. doc. 640), ha dichiarato, in relazione all’appartamento a _____ dove risultava coabitare con il ricorrente dal settembre 2015 al novembre 2016 (cfr. doc. 640), che non ricordava quante notti il medesimo avesse dormito a _____, ma “ben poche per poter affermare di essere domiciliato da me (mi pare 2 volte)” e che lui aveva la compagna _____ dove sapeva che andava spesso. Per quanto concerne l’abitazione di _____ in cui risultavano coabitare dal 3 agosto 2016, _____ ha asserito che l’insorgente “non veniva a dormire, veniva a trovarmi e a ritirare la posta, ma poi negli ultimi due anni non arrivava praticamente nulla per lui da me.

Lo scorso anno gli ho chiesto anche di togliere il domicilio da me, in quanto appunto non c'era mai e mi provocava problemi anche a me (per questa problematica non ho potuto beneficiare del ponte covid ad esempio)" (cfr. doc. 619). Nel frattempo il ricorrente, sentito dal Servizio Ispettorato della Sezione del sostegno sociale il 14 ottobre 2021 dalle ore 8:30 alle ore 11:45, ha spiegato che la sua famiglia sono i suoi genitori - ai quali è legatissimo, specialmente alla madre -, come pure suo fratello e che l'altro _____ si è suicidato, ciò che ha devastato lui e la sua famiglia. Ha precisato di avere provato ad andare da uno psichiatra ma di non avere fiducia, di avere preso dei farmaci senza esserne uscito. Al momento dell'audizione ha indicato di sentirsi fragile e che da quando suo fratello non è più in vita non si sente forte, bensì in depressione. Egli ha indicato che con suo fratello ha una piccola vigna a _____ che è la passione di quest'ultimo e lui lo aiuta. Alla domanda se avesse persone a suo carico, o obblighi di mantenimento / custodia verso terzi, l'insorgente ha risposto "No, purtroppo" e che gli sarebbe sempre piaciuto avere una famiglia. Egli ha aggiunto, da un lato, di avere un'amica che è più un'amica di sfortuna a cui è stato vicino nel momento del bisogno, ma di non avere con lei proprio una relazione affettiva, la quale invece sussiste con i genitori. Dall'altro, che "con la mia compagna ho un minimo di confronto in merito alla mia situazione ma l'unico che sa veramente com'è la mia situazione è mio fratello". Al quesito se avesse una compagna, ha risposto che "come detto ho un'amica". Inoltre ha puntualizzato di avere trasferito il suo domicilio da _____ a _____ (in un appartamento di 2 locali e ½ con una camera da letto, la sala, un bagno e la cucina) per seguire il suo amico _____ che gli vuole bene e che in caso di bisogno avrebbe potuto stare da suo fratello _____ oppure dai suoi genitori. La mamma del resto gli lavava e stirava i panni che le portava quando andava dai suoi genitori, regolarmente, con suo fratello. In proposito ha precisato di non avere "una compagna con la quale necessito un po' di privacy" e di essere spesso dai genitori giorno e notte. Riguardo all'amica _____ che abita a _____ il ricorrente ha osservato che "è come una sorella, non abbiamo una relazione sentimentale ma ci frequentiamo spesso. Lei viene da me ed io vado molto spesso da lei. I miei effetti personali sono perlopiù dai miei genitori (almeno il 90%) mentre il resto è a _____ presso la signora _____ di _____. (...) Adesso vivo dai miei genitori e dalla mia amica a _____. Per me casa è dai miei genitori ma il mio PC è dalla mia amica a _____. L'amministrazione ha poi chiesto all'insorgente il motivo per il quale egli prelevava tanto denaro in contante in un'unica transazione. Egli ha risposto che "come detto in questo momento sono vicino alla mia amica a _____. In questo momento lei ha bisogno di me e così io le sto vicino. Verso la fine dell'audizione il ricorrente ha asserito che "la verità è che sono una persona distrutta, ho paura di tutto. Premetto che quanto sopra dichiarato non corrisponde esattamente al vero ma ora voglio collaborare attivamente e pertanto vorrei rivedere le mie dichiarazioni. Ho visto che se sto dai miei dopo un po' mi viene la depressione. Io non sto bene da nessuna parte ed è quello che mi fa paura. Io adesso avrei bisogno di ricominciare a lavorare facendo un lavoro che mi dia realizzazione e non a fare _____ o cose di questo tipo. Fino ad ora ero dalla mia compagna che sta a _____ in Via _____, nella periferia di _____ di cui ho le chiavi del domicilio. Io e la mia compagna ci aiutiamo vicendevolmente. (...) Ora come ora non vedo soluzioni, prima avevo in testa la soluzione di andare giù a _____, però ora mi farebbe anche paura per come mi sento. Abito giù dalla mia compagna da, penso, dicembre 2010, qualche volta venivo a trovare i miei genitori ma prevalentemente stavo dalla signora _____. Sto meno peggio quando sono giù da lei ma anche quando sono con lei non

posso dire di stare bene. A stare giù a _____ non vivo bene, ma nemmeno a stare dai miei genitori non vivo bene per altri motivi." (cfr. doc. 695-704) Tuttavia il 29 ottobre 2021, dando seguito alla richiesta dell'Ispettorato di "fornire la giustificazione in merito al mancato annuncio all'USSI dell'avvenuto cambiamento nella sua personale situazione abitativa" (cfr. doc. 440), RI 1 ha specificato che avrebbe voluto inviare prima la sua risposta ma "sono in preda all'ansia, alla depressione, alla stanchezza e ho dovuto fare uno sforzo enorme a cercare di scriverle in maniera comprensibile, e mi rendo conto di non essere perfettamente lucido". Egli ha poi indicato che "la verità è che io ho agito per disperazione e per sofferenza psichica: da quando sono in assistenza (anche se di salute fisica sto abbastanza bene mi trovo in uno stato psichico precario, faccio molta fatica a mantenere il mio equilibrio psichico e temo continuamente di avere un crollo e di fare la fine di mio fratello _____. (...) Purtroppo da quando si è suicidato mio fratello, ho cominciato a soffrire di ansia e depressione e ho sempre avuto un equilibrio psichico molto fragile" (cfr. doc. 443). Il ricorrente ha spiegato, da una parte, che fino al 2009 aveva un buon stipendio, poi dopo la crisi mondiale finanziaria del 2009 a 50 anni non è più riuscito a reinserirsi nel suo settore finanziario e nel mondo del lavoro in generale. Dall'altra, che da quando non ha più un lavoro ed è ricorso all'assistenza la sua fragilità è aumentata, oltre alla drastica diminuzione del tenore di vita è subentrata la "vergogna sociale", per cui ha voluto nascondere a tutti che, benché si fosse laureato con il massimo dei voti, era caduto in assistenza. In proposito ha rilevato che suo padre, che ha fatto sacrifici per farlo studiare, non voleva che il suo paese, _____, sapesse che, nonostante la laurea, fosse finito in assistenza, perciò ha spostato la residenza da _____, appoggiandosi a delle persone amiche, e per non farsi vedere in giro senza lavoro in Ticino ha accettato di rifugiarsi nella più anonima _____ presso _____ che vive in uno dei quartieri della periferia di _____ più degradati e pericolosi (cfr. doc. 443-444). Il medesimo ha ribadito di essere "distrutto e disperato; già nel 2020 sono stato molto male, psicologicamente, anche a causa del lockdown (...) ancor più dei miei problemi materiali, sono i miei problemi psicologici che mi angosciano; l'ansia e la depressione, il mio sentimento di fallimento totale, la non realizzazione di nulla, non avere una famiglia, ma nemmeno molti amici, in seguito al mio isolamento sociale, causato dalla mia fuga dal Ticino; ho agito per disperazione; ho commesso tanti errori per disperazione; anche il nascondere e il non curare questa mia depressione (che è sempre latente, perché quando mi succedono delle cose negative, mi abbatto molto facilmente) (...) anche quando mi trovo a _____ vivo male cerco di sopravvivere, ma mi sento sempre sull'orlo di un precipizio ho il terrore di precipitare nella depressione e di non riuscire a risalire. (...) Non ho più interessi; non leggo più; non guardo più nemmeno la televisione; passo notti sempre con l'ansia; riesco a dormire poche ore, e al mattino sono uno straccio; ma se assumo gli ansiolitici per dormire, al mattino mi ritrovo con ancora più ansia; mi dispiace per i miei, per mia madre: non voglio che vedano quanto soffro, perciò non vorrei vivere a casa dei miei; vedrebbero che non riesco a dormire la notte e che al mattino sono in depressione totale; anche perciò mi sono rifugiato dalla mia "compagna di sventura" a _____, per non far soffrire i miei. Inoltre a _____, nella casa dove ho vissuto con mio fratello, i ricordi del passato, mi mettono tanta tristezza; lì ho spesso pensieri suicidari; faccio fatica a vivere ma non vorrei mai farla finita, soprattutto per mia madre, ma se continuo a peggiorare, ho tanta paura di non riuscire a controllarmi; non so come farò a resistere se continua ad aumentare la mia ansia e depressione" (cfr. doc. 444-445). L'insorgente sostiene di non aver realizzato che doveva soggiornare nel domicilio in Svizzera, che credeva che la sua infrazione fosse dichiarare

quale domicilio _____ invece che _____, di non avere mai lasciato la Svizzera, in quanto è sì stato spesso dalla sua “compagna di sventura”, ma di aver fatto continuamente avanti e indietro dal Ticino e di aver sempre compiuto ricerche di lavoro, ricevendo però risposte negative, ciò che è molto frustrante (cfr. doc. 446). Egli ha affermato di non andare da uno psichiatra, poiché dopo la fine di suo fratello _____ non ha più fiducia in loro (cfr. do. 447). Infine il ricorrente ha dichiarato che “la mia vita in questi ultimi 10 anni è stata una grande sofferenza psicologica e ora è un inferno. Se precipito completamente in depressione farò la fine di mio fratello _____. Non voglio fare la fine di mio fratello. Mia madre mi adora ma non è uno psicologo, né uno psichiatra: se mi vedesse in questo stato andrebbe in panico, e sconvolgerei l’equilibrio dei miei genitori. (...) I miei genitori mi hanno detto che la porta di casa loro per me è sempre aperta, ma la prospettiva di rimettere il domicilio a _____, fintanto che sono in condizioni di assistenza non piace a mio padre (n.d.r.: di 96 anni) che preferirebbe che io trovassi un’altra soluzione. (...) I loro sacrifici mi pesano molto e mi fanno venire enormi sensi di colpa che mi aumentano la depressione. (...) Credo di avere bisogno di aiuto psicologico. Sono disponibile a sottopormi a perizia psichiatrica e a trattamenti psicologici, anche da parte del Servizio cantonale, ma mi opporrei a trattamenti con psicofarmaci o a ricoveri coatti. (...) Spero di essere riuscito a far comprendere i motivi psichici che mi hanno spinto a cercare rifugio a _____, pur vivendo malissimo anche lì” (cfr. doc. 448-449) Del resto con messaggio di posta elettronica del 2 dicembre 2021 l’Ispettrice sociale, _____, presente all’audizione del 14 ottobre 2021, oltre a comunicare a RI 1 in riferimento a quest’ultima e allo scritto del 29 ottobre 2021 che, non essendo residente su suolo ticinese, non erano adempiuti i requisiti necessari per beneficiare delle prestazioni assistenziali, gli ha consigliato caldamente, siccome nelle due occasioni citate aveva percepito la sua sofferenza emotiva e psicologica, una presa a carico dagli esperti del settore, precisando che “quanto appena esposto consiste in un consiglio che mi sento di darle, nonostante il mio ruolo lavorativo attualmente non consiste più nella professione di psicologo e nonostante la mia posizione corrente non preveda che la sottoscritta si esprima in merito. Ciononostante, data la particolare e delicata situazione da lei vissuta mi è sembrato opportuno esprimermi in merito.” (cfr. doc. 664) Il 6 dicembre 2021 il ricorrente ha inviato un messaggio di posta elettronica a _____ nel quale ha sottolineato che “la mia preoccupazione più grande, in questo momento, come avete ben compreso, è il mio equilibrio psichico, e la mia salute mentale, il non cadere in una depressione più grave” e che “dopo averne anche discusso con la psicologa che mi sta seguendo, la dr.ssa _____, mi ha consigliato, di non abbandonare totalmente e improvvisamente il mio “rifugio” di _____ perché un cambiamento troppo drastico, potrebbe risultare traumatizzante, ma mi ha consigliato di ritornare definitivamente in Ticino gradatamente; (...) perciò, per il momento, continuerò a fare in avanti e indietro dal Ticino e vivere un po’ dai miei e un po’ dalla signora _____ nella periferia di _____; regolarizzerò, comunque, il mio domicilio, trasferendolo a _____ dove ho la mia camera da letto e tutti i miei effetti personali.” Il medesimo ha altresì evidenziato: " (...) come ho spiegato nel mio mail precedente, “non ho mai richiesto le prestazioni assistenziali dal Comune di _____, dove effettivamente ho vissuto tutta la mia vita prima di rifugiarmi a _____ perché non volevo far sapere alle persone del paese dove sono cresciuto, che ero in assistenza, perché, anche per mio padre sarebbe stata un’umiliazione che il paese sapesse che nonostante tutti i sacrifici fatti per farmi studiare ho fallito e mi ritrovo senza un lavoro”. Comunque il mio domicilio è sempre stato in Ticino; “il domicilio di una persona

coincide con la sede principale dei suoi affari e interessi vitali a prescindere dalla presenza effettiva in quel luogo”; il centro dei miei affetti è _____, dove ho i miei genitori (e semmai _____ dove ho mio fratello con la mia cognata e la mia nipotina). Come ho dichiarato durante l’audizione, la signora _____ non è la mia fidanzata, non è legata sentimentalmente a me, non rappresenta perciò il centro dei miei affetti; siamo due persone entrambe sole e senza lavoro, legate da un semplice rapporto di amicizia e da una coincidenza di necessità: io le faccio compagnia e le do protezione nel suo bilocale che si trova in un quartiere malfamato; lei mi offre un “rifugio psicologico”. Io a _____ non ho un vero domicilio; non dispongo di una camera tutta per me, ho un posto letto singolo, provvisorio, in una camera in cui non c’è privacy perché non posso chiudere la porta (non c’è chiave), e ci sono gli armadi con tutti gli effetti della signora _____, per cui lei vi entra tutti i giorni; io non ho la chiave principale della porta d’ingresso dell’appartamento, ma solo quella secondaria; (...) tutte le settimane vado a trovare i miei genitori, i miei soggiorni a _____ hanno una durata breve e limitata, perciò io non ho mai dovuto chiedere permessi di soggiorno; (...)” (cfr. doc. 649-651) Inoltre _____, il 19 maggio 2022, ha dichiarato: " (...) posso testimoniare che conosco _____ e RI 1, da circa 8 anni, e non li ho mai visti in atteggiamenti affettuosi, che potessero farmi pensare che fossero fidanzati. RI 1 medesimo mi ha sempre detto che non erano assolutamente fidanzati, ma che erano uniti dalla collaborazione di lavoro; difatti già circa 8 anni fa, RI 1 mi aveva chiesto se lui e _____ potevano utilizzare una mia ex società svizzera, la _____, per appoggiare la loro attività, nella fase iniziale fintanto che non avessero conseguito entrate sufficienti, ma ho dovuto dire loro che non era possibile. Confesso che io, a marzo 2021, ho dichiarato non correttamente al Comune di _____ che RI 1 fosse fidanzato con questa donna residente a _____, per fugare i sospetti che io potessi essere considerato omosessuale, e che una convivenza con lui nella mia abitazione potesse indurre a credere che noi fossimo una coppia di fatto, e perciò compromettermi l’ottenimento dei sussidi Covid, in quanto percepisce già delle prestazioni assistenziali; poi ho mantenuto questa dichiarazione non corretta anche quando la signora _____ mi ha inviato le 2 richieste d’informazioni su RI 1 dell’1 e 3 febbraio 2022. La verità è che RI 1 non è mai stato fidanzato con _____; I due si sono uniti solo per una collaborazione di lavoro in Ticino, in questa società _____, partner di _____, con sede presso il domicilio di RI 1 a _____ (sito web: http://_____), che cerca di portare gruppi di turisti italiani in Svizzera, ma che finora, come mi ha spiegato RI 1, causa il rafforzamento del franco svizzero contro euro e poi causa Covid, non ha mai dato risultati economici sufficienti, per giustificare una registrazione ufficiale nel registro delle imprese individuali. (Si noti che il nr + _____, presente nel sito, è proprio il numero di natel intestato a _____) da ultimo posso testimoniare che il motivo per cui RI 1 mi ha chiesto di poter mettere il suo domicilio presso la mia abitazione in via _____ a _____, è perché non voleva fare sapere alle malelingue del suo paese, _____, che lui era finito in Assistenza.” (Doc. 562-563) Nello scritto del 21 ottobre 2022 il ricorrente ha peraltro dichiarato: " 1) di non essere mai stato legato sentimentalmente con la signora _____, nata l’ _____. _____ a _____, domiciliata in Via _____ a _____, e dichiaro altresì 2) che non mi legherò mai sentimentalmente con la signora _____, nata l’ _____ a _____, domiciliata in Via _____ a _____, non essendoci mai stata per lei, da parte mia, né attrazione fisica, né attrazione mentale o spirituale, ed essendoci invece assoluta incompatibilità di carattere. La signora _____ è una persona molto professionale ed esperta nel suo

lavoro di organizzatrice di eventi, ma per me è una persona isterica: è la classica “zitella acida”; starle vicino per più di qualche giorno, è per me impossibile, e ciò è risaputo da tutti coloro che ci conoscono, a cominciare dai miei genitori, che lo possono testimoniare in ogni momento, sia per iscritto, che verbalmente. Se fosse dimostrato il contrario del punto 1), oppure se si verificasse il contrario del punto 2), io verserò senza indugio sul conto del signor _____, sul conto della signora _____ e sul conto dell’USSI, a ognuno, la somma di CHF 93’255.05.” (Doc. A1) Riguardo ai prelevamenti dell’intera prestazione assistenziale in un’unica transazione subito dopo il relativo versamento, l’insorgente ha spiegato che prelevava il denaro dal supermercato _____ di _____, perché a _____, dove vive, né a _____, vi è una filiale della Banca _____. Egli ha indicato che effettuava i prelievi anche dalla Banca _____ di _____, perché era spesso dal suo amico _____ a ritirare la posta e che i suoi prelevamenti testimoniano solamente che viveva prevalentemente tra _____ e _____ e solo ogni tanto si recava a _____ (cfr. doc. Ibis pag. 2). 2.10. Come visto sopra (cfr. consid. 2.4.-2.6.), giusta l’art. 5 cpv. 1 Las hanno diritto ai provvedimenti e alle prestazioni della presente legge le persone con domicilio o dimora assistenziale nel Cantone. L’art. 10 Las prevede che il domicilio e la dimora sono determinati dagli articoli da 4 a 11 della legge federale sulla competenza ad assistere le persone nel bisogno (LAS). Ex art. 4 cpv. 1 LAS, relativo al domicilio assistenziale, la persona nel bisogno è domiciliata giusta la presente legge (domicilio assistenziale) nel Cantone in cui dimora con l’intenzione di stabilirvisi. Questo è denominato Cantone di domicilio. L’art. 12 cpv. 1 LAS enuncia che l’assistenza dei cittadini svizzeri incombe al Cantone di domicilio. La nozione di domicilio ai sensi della LAS corrisponde di regola a quella dell’art. 23 CC, per cui il domicilio si trova nel luogo in cui una persona si è effettivamente stabilita in modo riconoscibile per dei terzi, in altre parole dove la medesima ha il suo centro di vita. La durata e le modalità del soggiorno non sono determinanti. Di principio anche un soggiorno di breve durata può costituire un domicilio, mentre un soggiorno che si estende su una durata più lunga ma che, alla luce della sua natura e dello scopo, si rivela provvisorio non costituisce un domicilio. Si può affermare che una persona ha intenzione di stabilirsi quando intende soggiornare in un luogo specifico per un tempo indeterminato e che questa intenzione è realizzabile. L’intenzione non deve riferirsi a un soggiorno puramente provvisorio (cfr. consid. 2.6.). Da quanto esposto al considerando precedente risulta che il ricorrente ha asserito di soffrire di ansia e depressione da molto tempo, ossia da quando nel _____ si è suicidato suo fratello, di avere sempre avuto un equilibrio psichico molto fragile e di avere avuto pensieri suicidari. Nel 2021 egli ha altresì dichiarato di sentirsi una persona distrutta, di fare fatica a vivere, di non volere mai farla finita, soprattutto per sua madre, ma di temere di non riuscire a controllarsi in casi di peggioramento (cfr. doc. 443, 444-445, 697). Nel ricorso RI 1 ha poi fatto valere che, quando durante l’audizione dell’ottobre 2021 - durata dalle ore 8:30 alle ore 11:45 - ha dichiarato che stava dalla sua compagna a _____ e che si aiutavano vicendevolmente, si trovava in una profonda crisi depressiva, aggravata anche dal particolare periodo di restrizioni delle libertà dovute alla pandemia, che il suo stato psichico era alterato, che assumeva psicofarmaci contro la depressione e non riusciva a dormire, perciò non era perfettamente consapevole di ciò che gli si chiedeva e delle sue risposte confuse. Egli ha altresì asserito: " Sono state verbalizzate frasi o parole che non ho pronunciato, oppure che avevano un altro senso, né è stato travisato e distorto, volutamente il senso (...) Io a conclusione dell’interrogatorio, ho firmato senza nemmeno rileggere, perché ero in uno stato depressivo e confusionale e non vedevo l’ora che finisse questo

interminabile e odioso interrogatorio (4 ore sotto torchio di due ispettori!) (...)” (Doc. Ibis pag. 5) Il disagio psicologico dell’insorgente è peraltro stato riconosciuto dall’amministrazione, e meglio dall’Ispettrice _____, presente all’audizione del 14 ottobre 2021 la quale, il 2 dicembre 2021, vista la sua sofferenza emotiva e psicologica, gli ha consigliato una presa a carico dagli esperti del settore, poiché, benché il suo ruolo lavorativo a quel momento non consistesse più nella professione di psicologo, le era sembrato opportuno esprimersi in merito data la particolare e delicata situazione vissuta da RI 1 (cfr. doc. 664; consid. 2.9.). E’ vero che il ricorrente, per sua stessa ammissione, spesso si trovava da _____ a _____, tuttavia dalle carte processuali non emerge in modo altamente verosimile che tra i due sussistesse una convivenza stabile. Al contrario l’insorgente ha sempre affermato, da un lato, che si recava dalla sua amica a _____ più che altro per fuggire dal Ticino e dalla sua casa dove i ricordi di suo fratello deceduto gli procuravano una grande tristezza, oltre che per cercare di organizzare un’attività professionale, dall’altro, che i suoi affetti sono i genitori a _____ e il fratello _____ con la sua famiglia a _____. Il ricorrente ha definito l’abitazione di _____ a _____ quale sistemazione provvisoria, anche perché di dimensioni ridotte (bilocale; cfr. doc. 650), dove oltre alla sua amica vive la sorella di quest’ultima di 65 anni (cfr. doc. I). Egli ha precisato che non stava bene né in Ticino né a _____, che faceva avanti e indietro dal Ticino e che i soggiorni a _____ erano di durata breve e limitata (cfr. doc. 649-651). In simili condizioni dagli elementi fattuali agli atti nemmeno è possibile concludere se l’insorgente avesse o meno l’intenzione di stabilirsi durevolmente a _____. In concreto si impone, pertanto, un complemento istruttorio per stabilire se il domicilio di RI 1 ai sensi della LAS e del CC dal 2016 al 2021 sia stato effettivamente trasferito a _____ oppure no. Qualora _____ fosse più che altro il luogo di soggiorni di breve durata, ovvero un “rifugio psicologico”, come indicato dal medesimo, e provvisorio, dettato più da motivi di disagio personale psicologico che da ragioni connesse a un legame con _____ forte a tal punto da far assurgere il capoluogo lombardo quale centro dei suoi interessi di vita, uno spostamento del domicilio in Italia andrebbe negato. Nel caso in cui il domicilio sia rimasto in Ticino, va considerato che è vero che l’insorgente si è annunciato presso il Comune di _____, benché non vivesse stabilmente dal suo amico _____. E’ altrettanto vero, però, che i motivi forniti per i quali ha preferito spostare il domicilio da _____ (dove vivono i genitori nella loro casa di famiglia e dove vi sarebbero tutti i suoi effetti personali) a _____, nel caso di specie, tutto ben considerato, risultano credibili. In particolare, ritenuta la delicata situazione della sua famiglia, provata da un enorme dolore, è comprensibile che il ricorrente non abbia voluto dare ai suoi genitori ulteriori sofferenze richiedendo l’assistenza nel suo Comune natale nonostante i suoi studi universitari finanziati dalla famiglia (cfr. consid. 2.9.). Ne discende che, seppur legalmente non corretto, in concreto, il comportamento dell’insorgente che si è annunciato a _____ dove aveva unicamente una residenza fittizia, non giustificherebbe - allorché il domicilio sia ad ogni modo restato in Svizzera - la soppressione delle prestazioni assistenziali a titolo retroattivo, bensì piuttosto una riduzione delle stesse quale sanzione (cfr. art. 23 cpv. 2 Las; 9a cpv. 2 Reg.Las; Linee guida della Conferenza svizzera delle istituzioni dell’azione sociale (CSIAS) p.to F.2). Si tratta evidentemente di un caso limite (cfr. STFA I 144/98 del 29 gennaio 2001; STCA 39.2001.58 dell’11 giugno 2002 consid. 2.10; STCA 39.2000.30 del 24 aprile 2001 consid. 2.10.). 2.11. Nella presente evenienza si giustifica, di conseguenza, l’annullamento della decisione su reclamo del 23 settembre 2022 e il rinvio degli atti all’USSI per effettuare

ulteriori accertamenti. Nella procedura di reclamo non risulta d'altronde essere stata esperita una specifica istruttoria. In relazione allo scopo della procedura di opposizione secondo l'art. 52 LPGA, che, per analogia, vale anche per quanto attiene alla procedura di reclamo, la nostra Alta Corte ha del resto sviluppato le seguenti considerazioni: " (...) Le but de la procédure d'opposition est d'obliger l'assureur à revoir sa décision de plus près, parfois même en confiant l'examen du dossier à une autre personne que l'auteur de la décision contestée. Elle doit lui permettre, en particulier, de compléter au mieux le dossier, par des mesures d'instruction appropriées - souvent nécessitées par les nouveaux allégués de l'assuré - afin de décharger les tribunaux, ce qui est le but final recherché (ATF 125 V 188 consid.1b p. 191). (...)” (STF C 273/06 del 25 settembre 2007 consid. 3.2.) Al riguardo cfr. pure STFA C 279/03 del 30 settembre 2005 consid. 4. In una sentenza 9C_675/2009 del 28 maggio 2010 consid. 8.3., il Tribunale federale ha, inoltre, ricordato che l'accertamento dei fatti incombe in primo luogo all'amministrazione in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA ed ha rilevato: " (...) 8.3 Ad ogni modo si ricorda alla ricorrente che l'accertamento dei fatti incombeva in primo luogo a lei stessa in forza dell'obbligo derivante dall'art. 43 LPGA, secondo il quale l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cfr. per analogia la sentenza 8C_122/2008 del 10 marzo 2008 consid. 3). Anche per questa ragione essa non può ora rimproverare alla Corte cantonale un accertamento asseritamente lacunoso per non avere approfondito un aspetto - per altro insufficientemente sostanziato in sede cantonale come pure in sede federale, non potendosi dal solo doppio ruolo assunto da F._____ inferire un serio indizio di manifesto abuso di diritto - che avrebbe potuto e dovuto essere da lei acclarato. Come già avuto modo di affermare in altro ambito, l'amministrazione non può infatti rimandare gli approfondimenti necessari all'accertamento dei fatti determinanti alla procedura di opposizione e tanto meno a quella giudiziaria di ricorso senza in questo modo contravvenire allo scopo perseguito dalle relative disposizioni che è quello di sgravare in definitiva i tribunali (cfr. DTF 132 V 368 consid. 5 pag. 374; sul tema cfr. pure RAMI 1999 n. U 342 pag. 410 [U 51/98])." Cfr. pure STCA 38.2022.51 del 16 agosto 2022 consid. 2.5.; STCA 38.2019.46 del 4 dicembre 2019 consid. 2.3.; STCA 42.2019.20 del 18 giugno 2019 consid. 2.8., STCA 38.2017.41 del 14 settembre 2017 consid. 2.9.; STCA 38.2012.27 del 24 settembre 2012 consid. 2.10. 2.12. L'amministrazione verificherà in particolare il tipo di relazione esistente tra il ricorrente e _____, segnatamente tramite l'audizione di _____, ritenute le sue dichiarazioni contrastanti (cfr. consid. 2.9.), ed eventualmente un confronto con l'insorgente. Inoltre, previo svincolo dal segreto professionale da parte di RI 1 (a proposito del dovere delle parti di collaborare cfr. STF 8C_545/2021 del 4 maggio 2022 consid. 5.1.; STF 8C_693/2020 del 26 luglio 2021 consid. 4.1.; DTF 125 V 195 consid. 2), la parte resistente interpellerà i medici e la psicologa che nel periodo determinante (2016-2021) si sono occupati di lui, e meglio il Dr. med. _____ di _____ (cfr. doc. 698), il Dr. med. _____ di _____ (cfr. doc. 1006), il Dr. med. FMH in psichiatria e psicoterapia _____ di _____ (cfr. doc. 1005-1006), la psicologa Dr.ssa _____ (cfr. doc. 649) e se del caso il Dr. med. _____, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, interpellato dall'insorgente tramite posta elettronica il 4 novembre 2021, qualora lo specialista abbia dato seguito alle sue richieste (cfr. doc. VIII; consid. 1.4.) al fine di determinare quale fosse il suo stato psicologico e la sua capacità decisionale in quel lasso di tempo, come pure se si fosse espresso in merito alla sua amica di _____, alle sue trasferte nel capoluogo lombardo e alle motivazioni alla base delle stesse. Andranno pure sentiti, con la collaborazione del ricorrente, eventuali conoscenti e

vicini di casa a _____ in relazione alla frequenza con cui RI 1 si trovava nella casa dei suoi genitori. Dopo aver esperito le necessarie indagini l'amministrazione, tenuto conto di quanto indicato al consid. 2.10., valuterà nuovamente se l'insorgente abbia percepito le prestazioni assistenziali da novembre 2016 a ottobre 2020, nonché nel mese di gennaio 2021 e da giugno a ottobre 2021 debitamente o a torto e le relative conseguenze. 2.13.

Giova, infine, ricordare che giusta l'art. 26 cpv. 2 Laps, applicabile in ambito di assistenza sociale in virtù del rinvio contemplato all'art. 36 Las (cfr. consid.2.3.), il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui l'organo amministrativo competente ha avuto conoscenza dell'indebito ma, in ogni caso, dopo cinque anni dal pagamento della prestazione. Il tenore di tale disposto è analogo a quello dell'art. 25 cpv. 2 LPGa (applicabile alle assicurazioni sociali disciplinate dalla legislazione federale) secondo cui il diritto di esigere la restituzione si estingue, fino al 31 dicembre 2020, dopo un anno e dal 1° gennaio 2021 dopo tre anni (cfr. RS 830.1) a decorrere dal momento in cui l'istituto di assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, e al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. L'art. 25 cpv. 2 LPGa enuncia anche che se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante. La Laps, in particolare l'art. 26, da questo profilo non contempla una regolamentazione analoga all'art. 25 cpv. 2 LPGa. Tuttavia l'art. 36 cpv. 1 Laps, riguardante le disposizioni penali, più specificatamente le contravvenzioni enuncia che chi con indicazioni incomplete od inveritiere od in qualsiasi altro modo ottiene o tenta di ottenere, per sé o per altri, una prestazione che non gli spetta; chi contravviene all'obbligo di serbare il segreto; è punito con la multa fino a centomila franchi; è riservata l'azione penale. Nel caso di una contravvenzione per la quale viene comminata una multa, come nell'ipotesi dell'art. 36 cpv. 1 Laps, l'azione penale si prescrive in sette anni (cfr. art. 97 CP). Tale termine risulta più lungo di quelli previsti dagli art. 26 Laps e 25 LPGa. In proposito cfr. STCA 39.2019.6-7 del 25 maggio 2020 riguardante la restituzione di assegni integrativi e di prima infanzia, confermata dal TF con giudizio 8C_421/2020 del 7 ottobre 2020. 2.14. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l'art. 65 cpv. 1 Las). L'art. 29 Lptca enuncia: " 1 La procedura è gratuita per le parti. 2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. 3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura. 4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1'000 franchi." L'art. 61 lett. a LPGa, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGa. L'art. 61 lett. a LPGa enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGa secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato. In concreto, trattandosi del settore dell'assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell'attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell'ambito dell'assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell'11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.